

**Annotazioni su
giurisprudenza
costituzionale
di interesse regionale**

Aprile/ Giugno 2015



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

il dirigente

Maurizio PRIOLO

elaborazione testi

*Eliana ROMEO
Alessandra TRAMONTANA*

coordinamento

Italia ROSCITANO

collaborazione

Giuseppina FEI



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel secondo trimestre del 2015, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

Reggio Calabria, 1 luglio 2015



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 59 del 10 marzo 2015.....pag. 7

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015

“Illegittima la L.r. Abruzzo n. 21 del 2014, in quanto nel nuovo «allegato A» non figura un ventaglio di delicate ed invasive prestazioni chirurgiche – quali la chirurgia plastica e l’odontoiatria – contemplate nel precedente «Allegato B4», con la conseguenza che gli studi professionali che erogano dette prestazioni vengono ad essere esonerati dall’autorizzazione prevista dall’art. 2 della L. r. Abruzzo n. 32 del 2007, in violazione dei principi fondamentali previsti dallo Stato per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure”.

Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 10 marzo 2015.....pag. 10

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015

“Il requisito della necessità ed urgenza non è l’unico presupposto che può legittimare l’esercizio del potere legislativo regionale durante il periodo di *prorogatio*.”

“Illegittima la L.r. Abruzzo n. 24 del 2014, nella parte in cui configurava una sostanziale revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico, senza garantire un adeguato il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, come richiesto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 65 del 25 marzo 2015.....pag.14

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015

“Illegittimo il decreto legge n.1 del 2012, nella parte in cui impone unilateralmente alle Regioni a Statuto speciale l’incremento della misura del concorso alla finanza pubblica.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 81 del 29 aprile 2015.....pag. 18

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015

“I Consigli regionali durante la fase della *prorogatio*:
- non possono esorbitare dai limiti propri della loro condizione di organi in *prorogatio*, previsti dallo Statuto regionale, in conformità ai principi desumibili dalla Costituzione;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- devono comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.
È, pertanto, illegittima l'intera legge regionale abruzzese n. 25 del 2014.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 99 del 13 maggio 2015.....pag. 23

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015

“Viola la competenza esclusiva statale in materia ambientale la disposizione introdotta dalla L. r. Veneto n. 17 del 2014 che consente la realizzazione di strutture di ricovero per animali d'affezione in generica deroga a strumenti ambientali.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 107 del 29 aprile 2015.....pag. 26

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2015

“Per gli esercizi di bilancio precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 174 del 2012, i presidenti dei gruppi consiliari non sono tenuti alla resa del conto giudiziale in ragione del particolare ruolo ricoperto e delle funzioni svolte. Essi rimangono, comunque, assoggettati, in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi, alla responsabilità amministrativa e contabile, oltre che penale, ricorrendone i presupposti”.

Sentenza Corte Costituzionale n. 117 del 12 maggio 2015.....pag. 29

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015

“Illegittima la L. r. Campania n. 16 del 2014, nelle parti in cui:

- istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di professioni;
- prevede che la Regione affidi la gestione provvisoria dei servizi idrici integrati ancora gestiti dalla Regione, mediante convenzione, per trentasei mesi, ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza;
- attribuisce alla cosiddetta Struttura lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe, in contrasto con la normativa statale;
- proroga le concessioni termominerali, contrastando con la normativa statale che recepisce il diritto dell'Unione e invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza;
- consente l'esercizio della concessione, purché siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale, e perciò anche prima che esse siano concluse favorevolmente, contrastando con la normativa



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

statale che recepisce la normativa dell'Unione e invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 118 del 29 aprile 2015.....pag. 37

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015

“Illegittima la L. r. Veneto n. 16 del 2014 che prevede l'indizione di un referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, in contrasto con i principi costituzionali di unità e indivisibilità della Repubblica.”

“Illegittima la L. r. Veneto n. 15 del 2014 nella parte in cui prevede quesiti referendari che incidono su scelte fondamentali di livello costituzionale, che non possono formare oggetto di referendum regionali, ai sensi della giurisprudenza costituzionale e dello statuto regionale”.

“Supera il vaglio di legittimità costituzionale il quesito referendario contenuto nella L. r. Veneto n. 15 del 2014, finalizzato a conoscere la volontà degli elettori veneti circa il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia della Regione Veneto.”



Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 59 del 10 marzo 2015

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015

Materia: sanità pubblica

Norma impugnate: art. 1, c. 1°, della L. r. Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21, «Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012”».

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 59 del 2015 ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della L. r. Abruzzo 21 del 2014, in quanto nel nuovo «allegato A» non figurano alcune invasive prestazioni chirurgiche – quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria – contemplate nel precedente «Allegato B4», con la conseguenza che gli studi professionali che erogano dette prestazioni vengono ad essere esonerati dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della L.r. Abruzzo n. 32 del 2007, in violazione dei principi fondamentali previsti dallo Stato per assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all'**art. 117, terzo comma, della Costituzione**, questione di legittimità costituzionale dell'art.1, c. 1, della L. r. Abruzzo n. 21 del 2014, che modifica le L.r. Abruzzo n. 32 del 2007 e n. 64 del 2012.

Secondo il ricorrente, per effetto della modifica introdotta nel contestato articolo di cui sopra nel nuovo «allegato A» non figura un ventaglio di invasive prestazioni chirurgiche – quali la chirurgia plastica e l'odontoiatria – contemplate nel precedente «Allegato B4», con la conseguenza che gli studi professionali che erogano dette prestazioni vengono ad essere esonerati dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della L. r. n. 32 del 2007.

Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, c. 1, della L. r. n. 21 del 2014 nella parte in cui sostituisce la lista delle procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

di cui all'«Allegato B4» della L.r. Abruzzo n.20 del 2006 (“Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”) con il nuovo elenco di cui all'«allegato A», violerebbe **l'art. 117, terzo comma, Cost.**

La disposizione regionale, prosegue la difesa erariale, esonerando dall'autorizzazione prevista dall'art. 2 della L. r. n. 32 del 2007 gli studi professionali che erogano le prestazioni non più comprese nell'elenco, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure di cui all'art. 8-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”).

In particolare, l'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 assoggetta ad autorizzazione (c. 1) gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie eroganti prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente (c. 2), previa verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992 (c. 4).

La Corte ritiene fondata la questione proposta nei confronti dell'art. 1, c. 1, della L.r. Abruzzo n. 21 del 2014.

La Corte evidenzia come “la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private debba senz'altro essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005)” (sentenza n. 292 del 2012, e, nello stesso senso, sentenza n. 260 del 2012). Ne consegue che, ai sensi dell'**art. 117, terzo comma, Cost.**, le scelte del legislatore regionale devono svolgersi nel



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato (sentenze n. 162 del 2004 e n. 282 del 2002).

Pertanto, la Corte ritiene che la disciplina regionale censurata, nel ridurre il numero delle prestazioni chirurgiche per le quali gli studi medici ed odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione obbligatoria, si pone in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali, «stabiliscono “requisiti minimi” di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie» (sent. 292 del 2012) ed esprimono principi fondamentali nella materia «tutela della salute» (sent. n. 245 e n. 150 del 2010).

Pertanto, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 1, c. 1, della L.r. Abruzzo n. 21 del 2014, in quanto, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali statali volti ad assicurare l'idoneità e la sicurezza delle cure, viola l'art. 117, terzo comma, Cost. eccedendo dalla competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute.

➤ **Riferimenti:**

- L. r. Abruzzo n. 21/2014;
- L.r. Abruzzo n. 32/2007;
- L.r. Abruzzo n. 64/2012;
- L.r. Abruzzo n. 20/2006;
- D.lgs. n. 502/1992;
- Sent. Corte Cost. n. 134/2006;
- Sent. Corte Cost. n. 200/2005;
- Sent. Corte Cost. n. 292/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 260/2012;
- Sent. Corte Cost. n. 162/2004;
- Sent. Corte Cost. n. 282/2002;
- Sent. Corte Cost. n. 245/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 150/2010.

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa **Alessandra Tramontana**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 10 marzo 2015

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015

Materie: approvazione delle leggi in regime di prorogatio; pianificazione paesaggistica

Norme impugnate:

- L.r. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26, recante “Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione”, nella sua interezza;**
- art. 2, c. 4° e 5°, della medesima legge regionale.**

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 2015 ha dichiarato:

- 1) la non fondatezza della questione di legittimità relativa all'intera L. r. n. 26 del 2014, perché l'intervento legislativo in esame rientra fra quelli consentiti dalla norma statutaria della Regione Abruzzo in regime di *prorogatio*;
- 2) l'illegittimità dell'art. 2, c. 4 e 5, della L. r. n. 26 del 2014, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla L. r. n. 40 del 2014, poiché configurava una sostanziale revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico, senza garantire un adeguato il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, come richiesto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La L.r. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 è stata adottata dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio*.

Essa è stata impugnata nella sua interezza dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lamenta l'assenza dei presupposti di urgenza e necessità per l'esercizio del potere legislativo regionale durante il periodo di *prorogatio* e denuncia **la violazione dell'art. 123 Cost. e dell'art. 86, c.3, lett. a), dello Statuto della Regione Abruzzo del 28 dicembre 2006.**

La succitata norma statutaria dispone che “nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità”.

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

La Consulta evidenzia che le condizioni fissate dall'art. 86 dello Statuto abruzzese per consentire l'esercizio delle funzioni legislative del Consiglio regionale in periodo di *prorogatio* non sono limitate ai soli casi di interventi che presentino i caratteri dell'urgenza e della necessità – a cui si riferisce l'art. 141, c. 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, richiamato dal ricorrente – ma anche “agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali”.

E' erronea, dunque, l'interpretazione fornita dal ricorrente che individua enfatizza il requisito della necessità ed urgenza, quale unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di *prorogatio*.

Come risulta dalla relazione al progetto di legge in questione, l'adozione di tale atto normativo nasce dall'esigenza di rimuovere una situazione di incertezza in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.

Tale esigenza – sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. r. Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46 – **consente di ricomprendere l'intervento in oggetto fra quelli dovuti in base a disposizioni costituzionali e/o legislative statali, e pertanto consentiti in regime di *prorogatio* dalla richiamata norma statutaria.**

- 2) I commi 4 e 5 dell'art. 2 della L.r. Abruzzo n. 26 del 2014 disciplinano il caso in cui, in sede di adeguamento della pianificazione urbanistica a quella comunale, la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P. (Piano Regionale Paesistico).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Tali disposizioni sono state impugnate in riferimento all' **art. 117, c. 2, lett. s), Cost.**, poiché non garantiscono adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, prevedendo la mera partecipazione degli organi ministeriali ad una conferenza di servizi, piuttosto che l'apposito accordo con il competente organo statale previsto dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio** (artt. 143, c. 2, e 156, c.3, del d.lgs. n. 42 del 2004).

Successivamente alla proposizione del giudizio, la Regione Abruzzo ha emanato la **L. r. 12 novembre 2014, n. 40** ("Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica"), il cui art. 1 ha sostituito l'art. 2 della impugnata legge regionale n. 26 del 2014, in senso pienamente soddisfacente delle pretese del Governo.

Ciononostante, **la Corte Costituzionale non dichiara cessata la materia del contendere, poiché non può escludersi che la norma abbia trovato *medio tempore* applicazione.**

La Consulta accoglie la censura sollevata dal ricorrente, ritenendo che la fattispecie disciplinata dalle disposizioni censurate, nella loro versione originaria, si configuri sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (non derogabile da parte degli strumenti urbanistici, *ex* art. 145, c. 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) che avrebbe dovuto, pertanto, essere assoggettata alle medesime garanzie previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (*ex* artt. 135, c. 1, 143, c. 2, 145, c.5, e 156, c. 3, del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004).

Dal mancato assoggettamento a tale normativa consegue il contrasto con l'art. 117, c. 2, lett.s), Cost. e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Abruzzo n. 26/2014;**
- **L. r. Abruzzo n. 40/2014;**
- **L. r. Abruzzo n. 46/2012;**
- **Statuto della Regione Abruzzo del 28/12/2006;**
- **Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale dell'Abruzzo;**
- **D.lgs. n. 42/2004;**
- **Sent. Corte Cost. n. 211/2013.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 65 del 25 marzo 2015

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015

Materia: bilancio e contabilità pubblica;

Norme impugnate: art. 35, c.4° e 5°, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 65 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, c. 4 e 5, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della L. n. 27 del 2012, nella parte in cui impone unilateralmente alle Regioni a Statuto speciale l’incremento della misura del concorso alla finanza pubblica;
- 2) l’estinzione per rinuncia dei giudizi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, c. 4, del d.l. n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della L. n. 27 del 2012, promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Le Regioni Valle d’Aosta e Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato l’art.35, c. 4, del d.l. n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della L. n. 27 del 2012, nella parte in cui prevede che “In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell’accisa sull’energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012”, con conseguente accantonamento, dell’importo complessivo del contributo delle autonomie alla finanza pubblica, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Dispone, inoltre, la norma stessa, che “La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all’Erario dai decreti di cui al presente comma [4] resta acquisita al bilancio dello Stato”.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La sola Regione siciliana ha esteso l'impugnazione anche al comma 5 dell' art. 35, che statuisce che “Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio”.

- 1) Per la Regione autonoma Valle d'Aosta l'art. 35, c. 4, contrasterebbe con gli **artt.2, c.1, lett. a) e b), 3, c.1, lett. f), 12, 48-bis e 50 della L. cost. n. 4 del 1948** (“Statuto speciale per la Valle d'Aosta”) e la relativa normativa di attuazione (**art. 8 della L. n. 690 del 1981**), nonché con **l'art. 117, c.3, Cost. e con l'art. 10 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3** (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), oltre che con i **principi costituzionali di leale collaborazione e di ragionevolezza**.

La Corte ritiene la questione fondata.

L'art.4, c.1, lett.a) della L. n.690 del 1981 prevede che è devoluta alla Regione Valle d'Aosta “l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica”, percepita nel territorio regionale.

Il che comporta che, solo alle condizioni disposte dal successivo art.8 della medesima normativa, possa essere riversata, in tutto o in parte, allo Stato la maggiore entrata determinata dall'eventuale aumento dell'accisa. A tal fine, occorre non solo la destinazione del gettito a “copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale”, ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del “riversamento”, che deve essere adottata “d'intesa” con il Presidente della Giunta regionale (sent. Corte n. 241 del 2012).

La norma denunciata prevede una correlazione diretta tra l'incremento del gettito dell'accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale. Pertanto, nella sostanza, essa equivale a una riserva all'Erario dell'anzidetto incremento di gettito, senza però rispettare le condizioni di cui al citato art. 8 della L. n. 690 del 1981, per di più senza la necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla base dei quali detto incremento è stato quantificato (sentenza n. 19 del 2015).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Corte Costituzionale, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 4 e, per connessione, del comma 5 dell'art. 35 del d.l. n. 1 del 2012, sotto il profilo della denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta.

Per la Regione Sicilia, il medesimo comma 4 ed il connesso comma 5 dell'art. 35 del d.l. n.1 del 2012 lederebbe, a sua volta, gli artt. 36 e 43 del proprio Statuto (L. cost. n. 2 del 1948) e le correlative norme di attuazione in materia finanziaria, con particolare riguardo all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Anche in questo caso la Corte ritiene la questione fondata.

L'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 ("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria") dispone "Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana [...] tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime".

Le prescrizioni che condizionano, anche con riguardo alla Regione siciliana, la deroga all'effetto (ad essa) devolutivo delle entrate tributarie riscosse nel suo territorio, risultano, infatti, del pari inosservate dalla impugnata normativa statale che incorre nell'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale determinato dalla pretermissione dei criteri individuativi della misura di tale incremento.

La Corte, pertanto, ritiene che l'art. 35, c. 4 e 5, del d.l. n. 1 del 2012 vada dichiarato costituzionalmente illegittimo, anche per il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana.

- 2) L'art. 35, c. 4, del d.l. n. 1 del 2012 era stato censurato, altresì, dalle Province autonome di Bolzano e Trento, le quali hanno, tuttavia, rinunciato ai rispettivi ricorsi in seguito all'Accordo in materia di finanza pubblica.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato entrambe le rinunzie e pertanto i giudizi devono dichiararsi estinti.



Riferimenti:

- **D.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2012;**
- **L. n. 690/1981;**
- **L. n. 4/1948;**
- **D.P.R. n. 1074/1965;**
- **Legge cost. n.2/1948;**
- **Legge cost. n. 4/1948;**
- **Legge cost. n. 3/2001;**
- **Sent. Corte Cost. n. 19/2015;**
- **Sent. Corte Cost. n. 241/2012.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Alessandra Tramontana



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 81 del 29 aprile 2015

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015

Materia: approvazione delle leggi in regime di prorogatio dei consigli regionali; edilizia residenziale pubblica;

Norme impugnate:

- L. r. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25, recante “Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante “Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante “Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione”, nella sua interezza;
- art. 1, della citata L. r. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 81 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale abruzzese n. 25 del 2014, approvata durante la fase della *prorogatio*, in violazione dell’art. 123 Cost., in relazione all’art. 86, c. 3, dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in contrasto con il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui i consigli regionali in *prorogatio* devono astenersi da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori;
- 2) l’assorbimento della questione di legittimità inerente all’art. 1 della medesima legge regionale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, la L.r. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25, nella sua interezza, lamentando la violazione dell’**art. 86, c. 3, dello Statuto della Regione Abruzzo del 28 dicembre 2006** e dell’**art. 123 Cost.**

Tale legge è stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza della legislatura, in regime di *prorogatio*, e, ad avviso del ricorrente, non rientrerebbe negli interventi consentiti al consiglio regionale in *prorogatio* dall’art. 86, c. 3, dello statuto abruzzese (“interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità”).

La Consulta, in via preliminare, riconosce l’ammissibilità della questione proposta nei confronti dell’intera legge regionale, poiché la censura accomuna tutte le



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

disposizioni della legge impugnata, omogenee sotto il profilo della dedotta assenza dei presupposti previsti dallo statuto regionale per il legittimo esercizio della funzione legislativa in regime di *prorogatio* (sentenza n. 44 del 2015).

Nel merito, dichiara la questione fondata.

La Corte Costituzionale già in precedenza è stata chiamata a pronunciarsi su analoghe questioni relative a leggi della Regione Abruzzo approvate dal Consiglio regionale durante il medesimo periodo di *prorogatio* (sentenze nn. 44, 55 e 64 del 2015).

Anche con riguardo alla legge in esame, la Corte ribadisce che **nella fase della prorogatio, i Consigli regionali “dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza”** (sentenza n. 468 del 1991), pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al “solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”. **Essi, inoltre, devono “comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori”** (sentenza n. 68 del 2010, richiamata altresì nella sentenza n. 55 del 2015).

La Consulta sottolinea, inoltre, che un’interpretazione sistematica delle norme costituzionali – in seguito al mutamento del quadro normativo e applicativo conseguente alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (“Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”) – “conduce a ritenere che la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell’attività degli organi prorogati, sia oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale”; e che, nel disciplinare questo profilo, **gli statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

123, primo comma, della Costituzione” (sentenze n. 196 del 2003, n. 304 del 2002, richiamate altresì nella sentenza n. 64 del 2015).

Come già affermato nella sentenza n. 44 del 2015, lo statuto della Regione Abruzzo, disponendo che “le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità”, non travalica il principio costituzionale sotteso all’istituto della *prorogatio*, poiché **legittima l’assemblea scaduta alla sola adozione degli “atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili”**.

Nel caso in esame, la natura di atto dovuto nei sensi delineati non emerge, né dal contenuto della legge, né da altri elementi. Del pari non sussiste il requisito dell’urgenza e della necessità.

La Consulta giunge a quest’ultima conclusione esaminando ogni singola disposizione della legge impugnata e tenendo, altresì, in considerazione i lavori preparatori. L’art. 1 inserisce nella legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (“Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”) un nuovo articolo 24-*bis*, che si prefigge lo scopo di favorire il risanamento finanziario delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (“ATER”) abruzzesi che si trovano in una condizione di *deficit* strutturale, dichiarata dalla Giunta regionale, su istanza delle aziende interessate, sulla base di una procedura che tiene conto di alcuni parametri economici.

Dall’esame dei lavori preparatori al disegno di legge emerge che le ATER abruzzesi versano da molto tempo in una situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, in ragione della strutturale insufficienza dei proventi delle vendite e dei canoni di locazione degli alloggi a coprire i costi generali di gestione, oltre che per effetto della annosa crisi economica generale del Paese.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

L'art. 1, dunque, non presenta il requisito della necessità e dell'urgenza, poiché incide su situazioni già da tempo connotate da gravità, in presenza delle quali il Consiglio regionale, allorché era nella pienezza dei suoi poteri, non aveva ravvisato quell'urgenza e quella necessità di intervenire, che ravvisa invece dopo la scadenza della legislatura, quando si trova in regime di *prorogatio*. Né è dato di rinvenire elementi o fatti sopravvenuti che possano giustificare un'emergenza nuova.

La Consulta giunge alle medesime conclusioni con riguardo a quanto previsto agli artt. 2 e 3 della legge impugnata, rispettivamente in tema di trattamento retributivo dei dirigenti e dei direttori delle ATER abruzzesi e di proroga del termine per regolarizzare l'occupazione senza titolo degli alloggi pubblici mediante l'assegnazione dell'alloggio occupato. Nemmeno per tali previsioni è possibile individuare quei requisiti dell'urgenza e della necessità, che ne avrebbero giustificato l'approvazione da parte del Consiglio regionale in regime di *prorogatio*.

Ad avviso della Corte Costituzionale, l'intervento legislativo nel suo complesso si presta a essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori, dalla quale il Consiglio regionale, avrebbe dovuto astenersi al fine di assicurare una competizione libera e trasparente (fra le altre, sentenza n. 68 del 2010).

Alla luce delle considerazioni appena esposte, l'intera legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014 è costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 123 Cost., in relazione all'art. 86, c. 3, dello Statuto della Regione Abruzzo.

- 2) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, altresì, impugnato l'art. 1 della stessa legge regionale, nella parte in cui prevede che “Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci: a) i proventi della vendita degli



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

immobili di edilizia agevolata e convenzionata”, nonché “ c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili”.

Secondo il ricorrente, la disposizione consentirebbe una diversa destinazione dei proventi della alienazione degli immobili in contrasto con la normativa statale (art. 3, c.1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, così come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80). Essa violerebbe, dunque, l’**art. 117, c. 2, lett. m), Cost.**, incidendo nella materia della determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, riconducibile alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di competenza esclusiva statale.

Tale censura è assorbita dalla dichiarazione di illegittimità dell’intera legge regionale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Abruzzo n. 25/2014;**
- **L. r. Abruzzo n. 44/1999;**
- **Statuto della Regione Abruzzo del 28 dicembre 2006;**
- **Legge cost. n. 1/1999;**
- **Decreto-legge n. 47/2014, convertito dall’art. 1, c. 1, della legge n. 80/2014;**
- **Sent. Corte Cost. n. 44/2015;**
- **Sent. Corte Cost. n. 55/2015;**
- **Sent. Corte Cost. n. 64/2015;**
- **Sent. Corte Cost. n. 468/1991;**
- **Sent. Corte Cost. n. 68/2010;**
- **Sent. Corte Cost. n. 196/2003;**
- **Sent. Corte Cost. n. 304/2002.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 99 del 13 maggio 2015

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015

Materia: edilizia e urbanistica; ambiente; tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo

Norme impugnate: art. 2 della L. r. Veneto 19 giugno 2014, n. 17, recante “Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2015 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale del comma 6-ter dell’art. 8 della L. r. Veneto n. 60 del 1993 introdotta dall’art. 2 della L. r. Veneto n. 17 del 2014, limitatamente alla parte in cui consente la realizzazione di strutture di ricovero per animali d’affezione in generica deroga a strumenti ambientali.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 2 della L. r. Veneto 19 giugno 2014, n. 17 introduce due nuovi commi all’art. 8 della L. r. Veneto 28 dicembre 1993 n. 60, in materia di “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, approvata sulla base della legge statale 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”).

Il comma 6-bis, al fine di dare attuazione al divieto secondo cui il proprietario o detentore anche temporaneo di animali di affezione non può utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emani “apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati”;

Il comma 6-ter aggiunge che le strutture e le recinzioni in questione, realizzate secondo le indicazioni tecniche indicate dalla Giunta, “sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi”.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Quest'ultima previsione, in base alla motivazione e alle conclusioni del ricorso, è la sola disposizione oggetto di impugnativa.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, essa violerebbe **l'art. 117, c.1, Cost.**, per contrasto con il diritto dell'Unione europea, come recepito mediante l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), nonché **l'art. 117, c.2, lett. s), Cost.**, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

La Regione Veneto, nel sollecitare il rigetto delle questioni, ha proposto un'interpretazione riduttiva del significato della disposizione impugnata, secondo cui il succitato comma 6-ter introdurrebbe un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, e nei termini consentiti dalla normazione statale.

Ciò potrebbe desumersi, secondo la difesa regionale, da un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ritiene che gli argomenti sostenuti dalla difesa regionale non trovino conferma nel senso e nella lettera della disciplina censurata.

Per la Consulta, l'impugnato comma 6-ter consentendo la realizzazione di strutture di ricovero per animali d'affezione in generica deroga a strumenti ambientali, produce un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in virtù dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.

È assorbita la censura riferita alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

➤ Riferimenti:

- **L. r. Veneto n. 17/2014;**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- **L. r. Veneto n. 60/1993;**
- **L. n. 281/1991;**
- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;**
- **Direttiva 92/43/CEE.**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 107 del 29 aprile 2015

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2015

Materia: finanza pubblica; controllo della Corte dei conti sulla gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari dei Consigli regionali

Atti impugnati: decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, del 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19; decreto della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, 8 novembre 2013, n. 14

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 2015 ha dichiarato:

1) che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, emanare i decreti 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, con i quali è stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012; pertanto annulla tali decreti;

che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, che ha ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo; pertanto annulla tale decreto.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Le Regioni Toscana e Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione, rispettivamente, ai decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, del 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, e al decreto della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, 8 novembre 2013, n. 14.

Con tali decreti si è ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari di depositare i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per gli anni 2010, 2011 e 2012, quanto alla Regione Toscana, e per il quinquennio 2003-2008, quanto alla Regione Piemonte.

Entrambe le ricorrenti, con argomentazioni in gran parte coincidenti, lamentano che la pretesa della Corte dei conti di esercitare la giurisdizione di conto sui presidenti dei gruppi consiliari nei periodi sopra indicati, in carenza assoluta dei



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

relativi presupposti oggettivo e soggettivo, compresa l'autonomia organizzativa e contabile dei rispettivi Consigli regionali, violi la garanzia dei consiglieri regionali di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e sottoponga al controllo giurisdizionale della Corte dei conti l'attività legislativa regionale.

La Corte costituzionale riunisce i giudizi in ragione dell'identità dell'oggetto.

La Corte preliminarmente riconosce, con riguardo al giudizio che interessa la Regione Toscana, l'inammissibilità per tardività della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e l'ammissibilità dell'intervento dei Presidenti dei Gruppi consiliari; con riguardo al secondo giudizio, l'ammissibilità del ricorso della Regione Piemonte.

Nel merito, dichiara la fondatezza dei ricorsi per l'assenza del presupposto soggettivo, e cioè la qualifica di agente contabile.

La Consulta chiarisce che la figura dei presidenti dei gruppi consiliari si caratterizza per il forte rilievo politico e per l'importanza delle funzioni di rappresentanza, direttive e organizzative ad essi attribuite. Del tutto marginale e non necessaria (i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale) è, invece, l'eventuale attività materiale di maneggio del denaro, sicché non può riconoscersi in capo ai presidenti dei gruppi consiliari la qualifica soggettiva di agente contabile.

In tal senso, si sono pronunciate anche le **sezioni riunite giurisdizionali della Corte dei conti con la sentenza n. 30 del 2014**, sopravvenuta alla proposizione degli odierni ricorsi per conflitto di attribuzione.

Tale pronuncia richiama il nuovo sistema di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari introdotto dall'**art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174** ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito, con modificazioni, dall'**art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213**.

Tale sistema è operativo solo a decorrere dall'anno 2013 (sentenza n. 130 del 2014) e, dunque, non vigente negli esercizi di bilancio interessati dai conflitti in



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

esame. Rileva, tuttavia, dal punto vista sistematico, poiché è evidente che l'attribuzione del potere di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti intende porre rimedio a un vuoto di attribuzioni in materia della magistratura contabile.

Per gli esercizi di bilancio precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 174 del 2012, i presidenti dei gruppi consiliari non sono tenuti alla resa del conto giudiziale in ragione del particolare ruolo ricoperto e delle funzioni svolte. Essi rimangono, comunque, assoggettati, in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi, alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti).

In ragione di ciò, la Corte Costituzionale annulla i decreti impugnati.

Restano assorbite le ulteriori censure sollevate dalle ricorrenti.

➤ **Riferimenti:**

- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 13/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 14/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 15/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 16/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 17/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 18/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana n. 19/2013;
- Decreto Corte dei conti, sez. III giurisd. centrale d'appello, n. 14/2013;
- D.lgs. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012;
- Sent. Sez. riun. giurisd. Corte dei conti n. 30/2014;
- Sent. Corte Cost. n. 130/2014;
- Rassegna stampa: "Politici regionali senza controlli sugli arretrati"(fonte: Il sole 24 ore del 10/06/2015).

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 117 del 12 maggio 2015

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015

Materia: professioni; attività professionali turistiche; edilizia e urbanistica; ambiente; gestione del servizio idrico integrato; acque minerali e termali; tutela della concorrenza

Norme impugnate: art. 1, c. 49°, lett. a), e), f), g), i) ed l), 72 °, 88°, 89°, 93°, 104°, 105° e 108°, della L. r. Campania 7 agosto 2014, n. 16, recante “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 117 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 49, lett. a), f), g) ed i), della L. r. Campania n. 16 del 2014, che istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di professioni;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 49, lett. e) della L. r. Campania n. 16 del 2014, che consente l’iscrizione nell’elenco regionale delle attività turistiche dell’interprete turistico, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di professioni;
- 3) l’inammissibilità, per carenza di attitudine lesiva, della questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, c. 49, lett. l), della L. r. Campania n. 16 del 2014, in quanto interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata;
- 4) la non fondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, c. 72, della L. r. Campania n. 16 del 2014, che proroga il termine assegnato ai Comuni per definire le domande ancora pendenti di condono edilizio;
- 5) la non fondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, c. 72, lett. b), della L. r. Campania n. 16 del 2014, che si limita a recepire quanto disposto dall’art. 33 della legge n. 47 del 1985 in materia di inedificabilità assoluta delle aree sottoposte a vincoli;
- 6) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 88, 89 e 93, della L. r. Campania n. 16 del 2014, che prevede che la Regione affidi la gestione provvisoria dei servizi idrici integrati ancora gestiti dalla Regione, mediante convenzione, per trentasei mesi, ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza e attribuisce alla cosiddetta “Struttura” lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe, invadendo le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente;
- 7) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 104, lett. a), e 105, della L. r. Campania n. 16 del 2014, che proroga le concessioni termominerali, contrastando con la normativa statale che recepisce il diritto dell’Unione e invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza;
- 8) l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, c. 108, lett. a), della L. r. Campania n. 16 del 2014, con cui si consente l’esercizio della concessione, purché siano state avviate le



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale, e perciò anche prima che esse siano concluse favorevolmente, contrastando con la normativa statale che recepisce la normativa dell'Unione e invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 1, c. 49, lett. a), f), g) ed i), della L. r. Campania n. 16 del 2014, istituisce e disciplina la figura professionale della guida archeologica subacquea, ovvero di chi accompagna singole persone o gruppi nella esplorazione dei fondali marini o lacustri.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'**art. 117, c. 3, Cost.**, poichè si tratterebbe di una professione non prevista dalla normativa statale, e che, pertanto, la legge regionale non potrebbe disciplinare.

La Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato che, ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost., **l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato** (tra le altre, sentenze n. 353 del 2003 e n. 98 del 2013) e che l'enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un *genus* indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale (sentenza n. 328 del 2009).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate.

- 2) L'art. 1, c. 49, lett. e), della L. r. Campania n. 16 del 2014 modifica l'art. 3, c.3, della L.r. Campania 16 marzo 1986, n. 11 ("Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche"), consentendo l'iscrizione nell'elenco regionale delle attività turistiche dell'interprete turistico riconosciuto dalla Camera di commercio competente per territorio.

Per il ricorrente, la disposizione violerebbe l'**art. 117, c. 3, Cost.**, in quanto non spetterebbe alla legge regionale disciplinare elenchi di professioni che non siano state istituite dalla normativa statale.

La Corte Costituzionale chiarisce che la legge regionale n. 11 del 1986, nell'attribuire autonomo rilievo all'interprete turistico, trovava il proprio fondamento all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”), oggi non più in vigore.

Poiché oggi l'interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, è illegittima la norma regionale che ne prevede l'iscrizione in un elenco professionale (sentenze n. 132 del 2010, n. 300 e n. 57 del 2007).

- 3) L'art. 1, c. 49, lett. 1), della legge in esame, abroga l'art. 6, c.1, lett. e), della L. r. n. 11 del 1986, che prescriveva il requisito della idoneità fisica per l'esercizio delle professioni turistiche.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'**art. 117, c. 3, Cost.**, che riserva allo Stato la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio di una professione.

Per la Corte Costituzionale, **la questione è inammissibile per carenza di attitudine lesiva della norma, che interviene su una disposizione regionale che deve già ritenersi abrogata** in forza dell'art. 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”). Quest'ultima disposizione reca il principio secondo cui l'accesso alle professioni è libero e attribuisce solo alla legge statale, nei casi specificamente indicati, la determinazione dei requisiti di accesso alle professioni; ne consegue l'abrogazione della previgente normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (sentenza n. 223 del 2007).

- 4) L'art. 1, c. 72, della L. r. Campania n. 16 del 2014 modifica l'art. 9 della L. r. Campania 18 novembre 2004, n. 10 (“Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni”), prorogando al 31 dicembre 2015 il termine assegnato ai Comuni per definire le domande ancora pendenti di condono edilizio (presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il ricorrente lamenta la violazione degli **artt. 3, 9 e 117, c.2, lett. s), e c. 3, Cost.**, affermando che la norma impugnata permette irragionevolmente di integrare e modificare le domande di condono e allarga l'area della sanatoria in danno dei valori ambientali.

La Corte Costituzionale evidenzia, invece, che la disposizione censurata si limita a formulare un termine sollecitatorio entro cui i Comuni debbono definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate.

Pertanto, **la questione non è fondata.**

- 5) L'art. 1, c. 72, lett.b), della legge censurata modifica il comma 5 dell'art. 9 della L. r. Campania n. 10 del 2004, nel senso che il condono non è ammesso per gli abusi edilizi realizzati su aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge n. 47 del 1985, "solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse".

Per il ricorrente, la disposizione in esame violerebbe **l'art. 117, c. 3, Cost.**, in quanto ampliherebbe l'area del condono, sia ammettendo la sanatoria in caso di inedificabilità meramente relativa, sia escludendo la rilevanza dei vincoli sopravvenuti all'abuso.

Con riguardo al solo vincolo idrogeologico, violerebbe, altresì, gli **artt. 9 e 117, c.2, lett. s), Cost.**, poiché ammetterebbe la sanatoria di opere eseguite in zone a "rischio idraulico", ovvero in zone indicate dai piani di bacino come potenzialmente soggette ad esondazioni d'acqua, ed eventualmente vincolate, o soggette a misure di salvaguardia in attesa del vincolo.

Per la Consulta, le questioni non sono fondate.

Difatti, la norma impugnata, inapplicabile alle domande presentate ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, si limita a recepire quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 47 del 1985, con riguardo al carattere assoluto della inedificabilità.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Del pari infondata è la questione concernente il rispetto del vincolo idrogeologico, in ragione della piena coincidenza del portato normativo della disposizione impugnata con quello dell'art.33 della legge n. 47 del 1985.

- 6) Con riguardo ai servizi idrici integrati ancora in gestione alla Regione Campania, l'art. 1 della L. r. Campania n. 16 del 2014, prevede, ai commi 88 e 89, che la Regione ne affidi mediante convenzione la gestione provvisoria, per trentasei mesi, ad uno o più soggetti gestori del servizio tra quelli operanti nei rispettivi ambiti territoriali ottimali di competenza e, al comma 93, lett. b), che lo svolgimento delle attività di competenza della Regione finalizzate alla determinazione delle tariffe sia assegnato alla cosiddetta "Struttura".

Il ricorrente denuncia la violazione dell'**art. 117, c.2, lett. e) ed s), Cost.**

La Corte Costituzionale ribadisce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in relazione al quale spetta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente stabilire, sia le forme di gestione, sia le modalità di affidamento al soggetto gestore, sia il procedimento di determinazione della tariffa (sentenza n.246 del 2009).

La Corte richiama la normativa statale in materia per chiarire che non rientra tra le competenze regionali individuare direttamente il soggetto gestore del servizio idrico integrato (art. 2, c.186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191), in quanto tale funzione è attribuita all'ente di governo istituito o designato dalla Regione (art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; art.149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164).

Per la Corte non può avere alcun rilievo la circostanza, segnalata dalla difesa regionale, che la Regione Campania è ancora gestore in via di fatto di parte del servizio: l'inerzia regionale nella individuazione dell'ente di governo non può



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

giustificare l'ulteriore esercizio di una competenza legislativa che non spetta alla Regione.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dei censurati commi 88 e 89 dell'art. 1, che invadono le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente.

E' parimenti illegittimo perché lesivo delle competenze statali, l'art. 1, c. 93, lett.b), che sancisce la competenza della Regione, per mezzo della cosiddetta "Struttura", a partecipare al procedimento di determinazione delle tariffe.

La Corte chiarisce che, ai sensi degli artt. 149, c. 1, lett. d), e 152, c. 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, tale compito è di spettanza dell'ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Per l'ipotesi in cui manchi la predisposizione di esse da parte dell'ente competente (che nel caso di specie, è solo l'ente di governo), trova applicazione l'art.3, c.1, lett. f), del d.P.C.M. del 20 luglio 2012, che consente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di determinare in via provvisoria le tariffe.

- 7) L'art. 1, c. 104 e 105, della L. r. Campania n. 16 del 2014, in attesa dell'approvazione del piano regionale di settore, proroga per un periodo massimo di cinque anni le concessioni termominerali scadute ed in fase di prosecuzione, ovvero destinate a scadere nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge.

Ad avviso del ricorrente la proroga automatica delle concessioni contrasterebbe con la libertà di stabilimento sancita all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e tutela della concorrenza, vigenti nell'ordinamento dell'Unione (con conseguente violazione dell'**art. 117, c.1, Cost.**); eluderebbe, peraltro, l'obbligo della gara pubblica, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza sancita all'**art. 117, c.2, lett. e), Cost.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Alle censure resta estraneo l'art. 1, c.104, lett.b), che concerne l'avvio di nuove attività.

La Corte chiarisce che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE ("Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno"), attuata dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

L'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta con **l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010**, che per l'ipotesi in cui l'attività debba essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni.

La disposizione statale succitata è espressiva del diritto dell'Unione europea e propria della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Ne consegue l'illegittimità dell'art. 1, c. 104, lett. a), e 105, per contrasto con l'art. 117, c.1 e 2, lett. e), Cost.

- 8) L'art. 1, c. 108, della legge impugnata, stabilisce a quali condizioni possono essere avviate, ovvero proseguite, le attività oggetto dei precedenti commi 104 e 105.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'**art. 117, c.1 e 2, lett. s), Cost.**,

Dal tenore del ricorso risulta che oggetto di impugnazione è la sola lettera a) del comma 108, con cui si consente l'esercizio della concessione, purché siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), e perciò anche prima che esse siano concluse favorevolmente.

Per la Corte Costituzionale, non vi è dubbio che la disciplina della VIA e della VINCA sia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche con riferimento agli effetti connessi al



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

rilascio di concessioni relative alle acque minerali e termali (sentenza n. 1 del 2010).

La disposizione censurata contrasta con la normativa dell'Unione (art. 2, comma 1, della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE e art. 6, comma 3, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE), recepita dalla normativa statale (l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, e con l'art. 5, comma 8, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357), secondo cui VIA e VINCA debbono precedere l'avvio dell'attività.

Ne consegue la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, c. 108, lett. a), per violazione dell'art. 117, c.1 e 2, lett. s), Cost.

➤ Riferimenti:

- L. r. Campania n. 16/2014;
- L.r. Campania n. 11/1986;
- L. r. Campania n. 10/2004;
- Legge n. 217/1983;
- Legge n. 62/1953;
- Legge n. 47/1985;
- Legge n. 724/1994;
- Legge n.191/2009;
- D.lgs. n. n. 30/2006;
- D.lgs. n.152/2006;
- D.lgs. n. 59/2010;
- D.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003;
- D.l. n.138/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/ 2011;
- D.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164/2014;
- D.P.C.M. del 20/07/2012;
- D.P.R. n. 357/1997;
- Direttiva n. 2006/123/CE;
- Direttiva n. 2011/92/UE;
- Direttiva n. 92/43/CEE;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Sent. Corte Cost. n. 353/2003;
- Sent. Corte Cost. n. 98/2013;
- Sent. Corte Cost. n. 328/2009;
- Sent. Corte Cost. n. 132/2010;
- Sent. Corte Cost. n. 300/2007;
- Sent. Corte Cost. n. 57/2007;
- Sent. Corte Cost. n. 223/2007;
- Sent. Corte Cost. n. 246/2009;
- Sent. Corte Cost. n. 1/2010.

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 118 del 29 aprile 2015

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015

Materia: referendum;

Norme impugnate:

- **L. r. Veneto 19 giugno 2014, n. 15**, recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”;

- **L. r. Veneto 19 giugno 2014, n. 16**, recante “Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto”.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 2015 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale della L. r. Veneto n. 16 del 2014 nella sua interezza, che prevede l’indizione di un referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, in contrasto con i principi costituzionali di unità e indivisibilità della Repubblica;
- 2) l’infondatezza delle censure aventi ad oggetto l’art. 2, c.1, n.1, della L. r. Veneto n. 15 del 2014, che reca un quesito referendario finalizzato a conoscere la volontà degli elettori veneti circa il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia della Regione Veneto; e conseguentemente, l’infondatezza delle censure relative agli artt. 1, 2, c. 2, 3 e 4 della stessa legge, che sono strumentali all’attuazione del quesito referendario indicato all’art. 2, c.1, n.1, e si applicano unicamente ad esso;
- 3) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, n. 2, 3, 4 e 5, della L. r. Veneto n. 15 del 2014, contenenti quesiti referendari che incidono su scelte fondamentali di livello costituzionale, che non possono formare oggetto di referendum regionali, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, e dello statuto regionale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L. r. Veneto n. 16 del 2014 prevede e disciplina l’indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, di un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? S[i] o No?”.

Essa è stata censurata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli **artt. 5, 114, 138 e 139 Cost.**

In via preliminare, la Corte Costituzionale conferma l’allegata ordinanza di **inammissibilità dell’intervento**, nel giudizio avente ad oggetto la L. r. Veneto n. 16 del 2014, **dell’associazione “Indipendenza Veneta”, poiché il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d’azione, infatti, si svolge**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi.

Nel merito, la Corte Costituzionale osserva che **il referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, previsto dalla legge oggetto di impugnativa, non solo concerne scelte fondamentali di livello costituzionale, precluse ai referendum regionali secondo la giurisprudenza costituzionale, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5 Cost.**

Come affermato nella sentenza n. 1146 del 1988, l'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale.

I principi costituzionali del pluralismo sociale e istituzionale e dell'autonomia territoriale –

così come quelli dell'apertura all'integrazione sovranazionale e all'ordinamento internazionale – devono svilupparsi nella cornice dell'unica Repubblica, proprio in virtù dell'art. 5 Cost. che sancisce che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”.

In conclusione, per la Corte Costituzionale, un' iniziativa referendaria, come quella in esame, che contraddice l'unità della Repubblica, non potrebbe mai tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone perciò *extra ordinem*.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

- 2) L'art. 1, c. 1, della L. r. Veneto n. 15 del 2014 prevede un “negoziato” tra il Presidente della Giunta regionale e il Governo, allo scopo di “definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto”.

L'art. 2, c. 1, prevede che qualora tale negoziato non giunga a buon fine entro centoventi giorni dall'approvazione della legge, il Presidente della Giunta sia



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto, in merito a cinque quesiti, indicati ai numeri da 1) a 5).

L'art. 2, c. 2, dispone poi che, nel caso in cui alla consultazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta debba proporre al Consiglio regionale “un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato” e presentare “un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto”.

L'art. 3 dispone in merito alle procedure referendarie, stabilendo, tra l'altro, che la consultazione sia indetta in concomitanza con le prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale, o con le prime elezioni regionali, “previa intesa con le competenti autorità statali”.

L'art. 4 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge e dispone in merito alla loro copertura.

La L. r. Veneto n. 15 del 2014 è censurata in riferimento agli **artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 Cost., nonché agli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto (approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1)**, che si intendono richiamati in relazione all'**art. 123 Cost.**

Sebbene il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri chieda l'annullamento dell'intera legge regionale, i motivi si concentrano esclusivamente sull'art. 2, comma 1, articolandosi in una pluralità di censure nei confronti dei quesiti referendari contemplati da tale comma.

Nello specifico, l'art. 2, c. 1, numero 1), prevede che sia posto agli elettori regionali il seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”.

Tale domanda evoca il disposto dell'**art. 116, c.3, Cost.**, a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario “[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Ciononostante, il ricorrente ritiene che il quesito referendario contrasti con l'art. 116, c.3, Cost. sotto due profili: sarebbero pretermessi le condizioni e i limiti, segnatamente di materia, indicati tassativamente dall'art. 116, c.3, Cost., per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni particolari di autonomia; inoltre, lo speciale procedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.

La Corte Costituzionale non accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente avente ad oggetto il quesito referendario n. 1.

Quanto al primo profilo, la disposizione può essere interpretata nel senso che le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possano riguardare solo le "materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)", come esplicitamente stabilito nelle suddette disposizioni costituzionali.

Quanto al secondo profilo, i giudici costituzionali osservano che la consultazione popolare regionale prevista dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all'art. 116, c. 3 e 4, Cost. che potrà svolgersi inalterato, nel caso in cui fosse effettivamente attivato. Non vi è, dunque, alcuna sovrapposizione fra i due procedimenti.

In ragione della non fondatezza della questione in esame, **la Corte Costituzionale dichiara non fondate, altresì, le questioni di legittimità relative agli artt. 1, 2, c. 2, 3 e 4 della stessa legge.**

Tali disposizioni, infatti, sono strumentali all'attuazione del referendum che ha superato il vaglio della Corte e possono trovare applicazione solo con riguardo al quesito referendario indicato all'art. 2, c.1, n.1 della L. r. Veneto n. 15 del 2014.

- 3) Sono, invece, fondate le censure sollevate in riferimento ai quesiti referendari di cui all'art. 2, c.1, numeri 2), 3) e 4), della L. r. Veneto n. 15 del 2014, per violazione degli **artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 123 Cost.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

I numeri 1) e 2) del citato art. 2, c.1, recano, rispettivamente i seguenti quesiti: “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”; “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”.

Tali quesiti riguardano la destinazione del gettito derivante dai tributi riscossi sul territorio regionale, e ne prospettano la distrazione di una cospicua percentuale dalla finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo vantaggio della Regione Veneto e dei suoi abitanti.

Essi interferiscono palesemente con la materia tributaria e, perciò, contrastano con gli artt.26, c. 4, lett.a), e 27, c. 3, dello statuto, che non ammettono referendum consultivi attinenti a leggi tributarie; ledono, inoltre, i principi costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica, nonché il limite delle leggi di bilancio, come interpretato dalla costante giurisprudenza costituzionale in tema di referendum ex art. 75 Cost., valevole come canone interpretativo anche dell’analogia clausola statutaria (fra le altre, sentenze n. 6 del 2015 e n. 12 del 2014).

Peraltro, i quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica, investendo elementi strutturali del sistema nazionale di programmazione finanziaria, indispensabili a garantire la coesione e la solidarietà all’interno della Repubblica, nonché l’unità giuridica ed economica di quest’ultima.

Essi si pongono, dunque, in contrasto con principi di rilievo costituzionale incidendo su una materia in cui lo stesso statuto regionale, in armonia con la Costituzione, non ammette referendum, nemmeno consultivi.

Ne consegue l’illegittimità dell’art. 2, c.1, n. 2) e 3) per violazione degli artt. 26 e 27 dello statuto della Regione Veneto e, dunque, dell’art. 123 Cost.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Il quesito di cui all'art. 2, c. 1, n. 4), della legge regionale impugnata sottopone agli elettori il seguente quesito: “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”

Tale quesito, così come formulato, non è di univoca interpretazione.

Esso apparentemente interroga gli elettori in vista dell'introduzione di principi che in realtà sono già incorporati nella Costituzione e nella legislazione vigente. Infatti, il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), prevede, all'art. 1, commi 2 e 3, con riguardo alle Regioni a statuto ordinario, che le compartecipazioni al gettito di tributi erariali, i tributi propri e i meccanismi perequativi costituiscono le fonti di finanziamento “del complesso delle spese delle stesse regioni” e che il relativo gettito “è senza vincolo di destinazione”, in linea con il divieto di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata contenuto all'art. 119 Cost.

A ben vedere, tuttavia, il principio dell'assenza di vincoli di destinazione può patire eccezioni come quella di cui all'art. 119, c. 5, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

La Corte attribuisce al quesito referendario la finalità di rimozione dei vincoli di destinazione ancora gravanti sulle risorse finanziarie spettanti alla Regione.

Così interpretato, il quesito finisce per investire la stessa previsione costituzionale di cui all'art.119, c.5, Cost.

Nella misura in cui incide su un principio costituzionale, il quesito non è legittimo: esso non rispetta lo statuto regionale, i cui artt. 26, c. 4, lett. b), e 27, c. 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli obblighi costituzionali; inoltre, contrasta con la giurisprudenza



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

costituzionale, che ha costantemente sottolineato che i referendum regionali non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale.

L'art. 2, c.1, n. 5), della L. r. Veneto n. 15 del 2014 reca il seguente quesito: “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.

Tale domanda ha l'obiettivo di includere la Regione Veneto nel novero delle Regioni a statuto speciale, tassativamente enumerate nell'art. 116 Cost.

Per la Consulta, la chiara formulazione del quesito non lascia spazio a diverse interpretazioni e, pertanto, non può essere accolta la tesi sostenuta dalla difesa regionale, secondo cui il referendum mirerebbe ad ottenere una collocazione differenziata della Regione ricorrente, ma pur sempre nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario.

Anche tale quesito referendario incide, pertanto, su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, e si pone in irrimediabile contrasto con lo statuto regionale, i cui artt. 26, c. 4, lett. b), e 27, c. 3, dispongono che i referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli obblighi costituzionali.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numero 5), della L.r. Veneto n. 15 del 2014.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Veneto n. 15/2014;**
- **L. r. Veneto n. 16/2014;**
- **L. r. Veneto n. 1/2012;**
- **D.lgs. n. 68/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 1146/1988;**
- **Sent. Corte Cost. n. 6/2015;**
- **Sent. Corte Cost. n. 12/2014;**
- **Rassegna stampa: “Bocciato il referendum sul Veneto indipendente” (fonte: Il sole 24 ore del 26/06/2015).**

Nota di sintesi elaborata dalla dott.ssa Eliana Romeo